

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 27

**Promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale.**

(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, favorisce l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

**Art. 2**  
(Eccedenze alimentari)

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
  - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
  - c) rimanenze di attività promozionali;
  - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
  - e) rimanenze di prove di ammissione in commercio di nuovi prodotti;
  - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
  - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
  - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

**Art. 3**  
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità previste all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali, singoli o associati, anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);
  - b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della [legge regionale 17 agosto 2009, n. 28](#) (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
  - c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della [legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
  - d) le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale in osservanza del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore);
  - e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale;
  - f) le associazioni datoriali di categoria in rappresentanza delle piccole e medie imprese.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.
3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dalla [legge 19 agosto 2016, n. 166](#) (Disposizioni concernenti la

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

#### **Art. 4**

*(Interventi)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'analisi del fabbisogno e della valutazione degli effetti delle politiche distributive ivi previste e i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari nel segno della solidarietà e beneficenza, coordina iniziative di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

#### **Art. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.